



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Prot. n° 18804

Tit. 2 Sez. 2/6

Parma, 07 GIU. 2011

Ai Dirigenti delle Aree  
Ai Presidi  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori dei Centri

A tutto il  
Personale Tecnico Amministrativo

**Loro Sedi**

## **OGGETTO: disciplina in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari**

Come noto, il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha introdotto rilevanti novità nella materia disciplinare relativa ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro privatizzato, modificando il D.lgs. n. 165 del 2001. Tale normativa trova applicazione anche al personale tecnico amministrativo delle università.

In particolare, l'art. 68, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009, ha sostituito l'art. 55 "Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative" del D.lgs. n. 165/2001, mentre, l'art. 69, comma 1, ha introdotto nel corpo del medesimo decreto i nuovi artt. da 55 bis a 55 nonies.

L'art. 72, comma 1, lettera c), del D.lgs. 150/09, ha inoltre abrogato l'art. 56 del D.lgs. n. 165/2001 relativo alle "Impugnazione delle sanzioni disciplinari" innanzi al collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del medesimo decreto.

La riforma complessivamente è intervenuta sulle materie delle infrazioni, sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare e sui rapporti con il procedimento penale, prevedendo che: "Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55 octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile e si applicano ai rapporti di lavoro ... alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ..."(comma 1 dell'art. 55).

Alcune delle innovazioni normative accennate sono state pubblicate nell'ambito del sito Trasparenza Valutazione e Merito, al seguente link: <https://www.unipr.it/pagina/trasparenza-valutazione-e-merito-286331>, ove sono riportati, in appendice al Codice disciplinare, i "nuovi" artt. da 55 a 55 *septies* sopra citati.

In considerazione delle peculiarità dell'amministrazione universitaria, ove è noto sono presenti componenti di personale con differenti regimi di rapporto di lavoro (pubblico e privatistico) ed in particolare, considerate le attuali peculiarità organizzative dell'Università, **si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti applicativi agli attuali Responsabili delle strutture dell'Ateneo per gli eventuali procedimenti disciplinari che dovessero riguardare il personale tecnico amministrativo ivi afferente.**

Al fine di quanto sopra occorre preventivamente evidenziare che l'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 prevede che:

- 1) per le infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, se il Responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale (hanno qualifica dirigenziale nel senso *de qua* il Direttore Amministrativo e i Dirigenti delle Aree Dirigenziali) deve attivarsi nei termini previsti dalla norma e svolgere interamente il procedimento disciplinare, dalla contestazione, all'assunzione dell'eventuale sanzione o decisione di archiviazione, che saranno comunicate con atto del Direttore Amministrativo;
- 2) per le infrazioni che appaiono punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate al punto 1), il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4 dell'art. 55 bis, ovvero, trasmettendo entro 5 giorni dalla notizia del fatto gli atti all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato;
- 3) la stessa procedura del punto 2) si applica ove i Responsabili delle strutture non abbiano qualifica dirigenziale ma ricoprano posizioni di vertice nel sistema organizzativo. Attualmente nell'Ateneo: Presidi, Direttori di Dipartimento e di Centro.

La procedura in questo caso prevede che il Responsabile debba trasmettere, entro 5 giorni dalla conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti, una memoria indicante tali fatti con l'eventuale documentazione agli atti, all'Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.

I Responsabili di strutture afferenti alle Aree dirigenziali, alle Facoltà, ai Dipartimenti ed ai Centri debbono limitarsi a riferire tempestivamente ai Responsabili di questi ultimi.



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Nel sito di Ateneo <https://www.unipr.it/pagina/trasparenza-valutazione-e-merito-286331> è individuato l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) di cui sopra presso questa Università.

Nello stesso sito richiamato è pubblicato integralmente l'art. 55 *bis* che regola analiticamente il procedimento disciplinare cui i Dirigenti, i Responsabili di struttura e l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) devono attenersi, tenuto conto delle previsioni normative del CCNL di comparto.

Si evidenzia che nella nuova normativa tutti i termini previsti per attivare e concludere i procedimenti sono perentori e che la mancata osservanza degli stessi comporta, per il dipendente, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa e per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare.

Cordiali saluti

IL RETTORE

  
Gino Ferretti

70